

500.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 2 – Richiesta di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti con valori non conformi a quelli previsti dal disciplinare tecnico) | 7 |
| Missioni vevoli nella seduta del 9 marzo 1999 | 3 | (Sezione 3 – Lavori di ampliamento della strada statale 24 tra Oulx e Cesana) | 8 |
| Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 | (Sezione 4 – Costruzioni di una variante alla strada statale 245 Boscalto-Loreggia)..... | 9 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4, 5 | (Sezione 5 – Problemi attinenti alla centrale nucleare in territorio francese Superphenix) | 9 |
| Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio della definitività di deliberazione di archiviazione) | 5 | (Sezione 6 – Riperimetrazione del parco nazionale dell'Aspromonte) | 11 |
| Domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (Annunzio) | 5 | (Sezione 7 – Rinvenimento di scorie tossiche nell'ex zuccherificio di Policoro-Matera) .. | 12 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | Proposte di legge nn. 5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554 | 13 |
| Interpellanze ed interrogazioni | 6 | (Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) | 13 |
| (Sezione 1 – Piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova) | 6 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 9 marzo 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Pisa dello Statuto di autonomia provinciale » (5641) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Siena dello Statuto di autonomia

provinciale » (5642) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Grosseto dello Statuto di autonomia provinciale » (5643) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

S. 2570. — BONITO ed altri: « Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (1850-B) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII, IX, X, XII e XIII;*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (5702) *Parere della I Commissione;*

VIII Commissione (Ambiente):

CAPARINI e FAUSTINELLI: « Disposizioni per la realizzazione dell'asse viario fra la Valle Camonica e la provincia di Brescia » (5700) *Parere delle Commissioni I e V;*

X Commissione (Attività produttive):

MANZINI: « Disciplina della pubblicità comparativa » (2007) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XIV;*

MUZIO ed altri: « Norme in materia di produzione e di vendita di carburanti di origine vegetale » (5732) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

XI Commissione (Lavoro):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri; « Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia » (5590) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MISURACA ed altri: « Disposizioni in vigore delle aziende agricole del meridione colpite da calamità naturali » (5705) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 22 febbraio 1999 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 8 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 3 marzo 1999, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alla risoluzione in Assemblea FEI ed altri n. 6/00040, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, concernente la collaborazione tra le autorità di polizia dei paesi dell'Unione europea; all'ordine del giorno in Assemblea Eduardo BRUNO ed

altri n. 9/4517/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 settembre 1998, concernente norme per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare; agli ordini del giorno in Assemblea SIOLO ed altri n. 9/4792-B/5 e PROCACCI ed altri n. 9/4792-B/14, modificati e accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1998, concernenti l'apertura di discariche nei pressi di aree protette nella regione Campania.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea), alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali con lettera in data 2 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sulla attività svolta dall'ente teatrale italiano nella stagione 1997/98, corredata del bilancio di previsione 1998 e della pianta organica, nonché del conto consuntivo 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2,

della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale del 28 gennaio 1999 concernente variazioni compensative nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.1.1 dello stato di previsione del medesimo ministero per il 1999.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 116748 (alla XII Commissione);
- n. 116345 (alla XIII Commissione).

Annuncio della definitività di deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nella seduta del 19 febbraio 1999 è stata data comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 9/XII concernente una denuncia presentata nei confronti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parla-

mentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presentasse una relazione al Parlamento in seduta comune con riferimento all'ordinanza citata.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Annuncio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

Con lettera pervenuta in data 9 marzo 1999 il procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ha inviato alla Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, nei confronti del deputato Marcello DELL'UTRI nell'ambito del procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R. e in relazione ai seguenti capi di imputazione: per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 56 e 629, primo e secondo comma, quest'ultimo in relazione all'articolo 628, comma terzo, nn. 1 e 3, dello stesso codice (estorsione tentata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61 e n. 2, 81 capoverso e 368 dello stesso codice e 7 del decreto-legge n. 152 del 1998 (calunnia aggravata).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 17).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Piano di riqualificazione urbana dell'area di Fiumara a Genova)**A) Interrogazioni**

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

il piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova predisposto dal comune prevede fra l'altro la costruzione di 220 appartamenti, un grande centro commerciale, un centro direzionale ed un palazzetto dello sport;

nel quartiere oggetto delle prossime previste realizzazioni di edilizia residenziale-commerciale-sportiva esiste una centrale termica che fornisce energia agli impianti di riscaldamento di alcuni centri direzionali della zona, per cui detta centrale potrebbe creare gravi problemi di compatibilità ambientale con l'area prettamente residenziale individuata dal piano comunale;

inoltre, la zona residenziale è prevista in un'area che già soffre di un forte inquinamento acustico determinato sia dall'immediata vicinanza con il lungomare Canepa, una delle strade più trafficate della città, sia dai *terminal* presenti nella zona dove vengono movimentati numerosi automezzi di alcune ditte di spedizioni merci;

la regione Liguria, dopo l'approvazione del piano di riqualificazione urbana da parte del consiglio comunale di Genova, dovrà valutare la compatibilità ambientale e quindi verificare se la centrale termica possa continuare a funzionare a così stretto contatto con le abitazioni, il centro commerciale ed i centri direzionali –:

se non ritenga opportuno che sia lo Stato ad affrontare con urgenza il

problema, valutando nella sua globalità – anche in rapporto al finanziamento statale accordato per una delle opere previste nell'area di Fiumara – il progetto in merito alla compatibilità ambientale della ristrutturazione dell'area, così come prevede di realizzarla il comune di Genova. (3-02851)

(16 settembre 1998).

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

il piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova, predisposto ed approvato dal comune, prevede fra l'altro la costruzione di una torre direzionale per la società Ansaldo del gruppo Iri-Finmeccanica, già proprietaria dell'area suddetta;

oggi la concorrenza internazionale non consente errori nelle scelte industriali né incertezze decisionali a chi opera sui mercati globalizzati e la mancanza di una politica industriale da parte del Governo ricade pesantemente e negativamente sulla possibilità di dare soluzioni positive anche al grave problema del gruppo Ansaldo;

l'insufficiente, tentennante ed indecisa azione del Governo e la rapidità con cui invece dovrebbe affrontare il problema Ansaldo destano grande preoccupazione, trattandosi di un caso veramente drammatico per Genova e per l'intera economia nazionale –:

se ritengano compatibile che nel piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova, la società « Fiumara-

nuova spa » costruisca anche la torre direzionale di Ansaldo, oggi non certamente più utile per l'azienda sotto l'aspetto funzionale, sia per la concorrenzialità dei centri direzionali già esistenti nel quartiere, sia perché dovrebbero essere mutati gli obiettivi del gruppo Ansaldo, rispetto all'accordo risalente ai primi anni novanta, vista la difficile situazione in cui si trova l'azienda;

se siano a conoscenza delle incongruenze esistenti fra il piano della Fiumara approvato dal comune e le gravi eccezioni formulate dal comitato tecnico-regionale per la valutazione dell'impatto ambientale, per cui la deliberazione relativa al progetto approvato dal consiglio comunale di Genova non sarebbe legittima;

se il Governo non ritenga che il finanziamento del piano della Fiumara, ormai difforme anche nei soggetti proponenti rispetto a quello per il quale era stato previsto lo stanziamento di 15 miliardi, sia discriminatorio nei confronti di quei piani di riqualificazione urbana, presentati dai comuni italiani e bocciati, che avrebbero potuto essere invece approvati se fosse stato concesso loro di apportare rilevanti modifiche come per il caso della Fiumara.
(3-02908)

(29 settembre 1998).

(Sezione 2 – Richiesta di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti con valori non conformi a quelli previsti dal disciplinare tecnico)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

in questi ultimi mesi, un numero sempre crescente di enti pubblici e di compartimenti Anas richiedono nei bandi di gara e nei capitolati l'esibizione di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti attestanti valori diversi da quelli previsti dal disciplinare tecnico, approvato con de-

creto del Ministro dei lavori pubblici del 31 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1995);

nel particolare – con una straordinaria uniformità testuale – vengono richiesti, oltre ai certificati di conformità per le pellicole di classe 1 e di classe 2 (previsti peraltro dal succitato decreto ministeriale), anche dei personalizzati rapporti di prova che abbiano delle caratteristiche fotometriche rilevate ad angolature di divergenza di 1° ed 1,5°: la mancanza di tale rapporto di prova esclude il potenziale offerente dalla partecipazione alla gara;

il « disciplinare tecnico » in vigore – oltre a prevedere unicamente pellicole di classe 1 e di classe 2 – stabilisce inequivocabilmente che, per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa), debbano eseguirsi misurazioni con angolature di divergenza di 12', 20' e 2° e che, in base a tali valori, debbano essere eseguite le prescritte prove di laboratorio. Va, altresì, precisato che il menzionato decreto ministeriale 31 marzo 1995 non fornisce dati indicativi, ma – come si evince dal preambolo del decreto stesso – fissa le « norme cui gli enti proprietari di strade devono attenersi per verificare i livelli di qualità delle pellicole rifrangenti »;

le norme in questione, peraltro, sono state elaborate dai tecnici del ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i più qualificati organismi scientifici esterni e hanno avuto il benessere tecnico del consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, le specifiche tecniche contenute nel disciplinare in argomento sono in sintonia (e non potrebbe essere diversamente) con le normative europee: direttiva CEN pr EN 12899-1;

essendo tale la vera natura del provvedimento ministeriale, è logico che gli appaltanti non possono in alcun modo disattendere le norme in esso contenute;

in altri termini, se, ai fini della valutazione dei livelli di qualità delle pellicole rifrangenti, il disciplinare tecnico approvato dal ministero dei lavori pubblici sta-

bilisce che per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa) debbano eseguirsi misurazioni con angolo di divergenza di 12', 20' e 2°, esula dalla mera discrezionalità dell'ente appaltante richiedere — a pena di esclusione — alle ditte che intendono partecipare alle gare prodotti che presentino determinati valori, misurati secondo altri possibili angoli di divergenza intermedi (nel caso di specie 1° e 1,5°);

d'altra parte la risposta luminosa, corrispondente ai valori intermedi di 1° e 1,5°, attualmente liberamente e autonomamente individuati da un solo produttore, non è indicativa di valori prestazionali più apprezzabili di quelli richiesti dal disciplinare tecnico in vigore;

alla luce delle considerazioni sopra espresse, è agevole concludere che il richiedere nei bandi di gara una pellicola rifrangente che sia corredata di un rapporto di prova con angolazioni di divergenza « personalizzate » ha unicamente la funzione di individuare « implicitamente » un ben determinato prodotto, fabbricato da un solo produttore, che verosimilmente suggerisce o collabora direttamente alla stesura dei capitolati di appalto;

è lapalissiano che in tal modo si favorisce smaccatamente una sola casa produttrice, ai danni (tra poco irreparabili) di quelle aziende che osservano scrupolosamente le prescrizioni di cui al ripetuto disciplinare;

quanto sopra costituisce una inaccettabile violazione della libera concorrenza, le cui nefaste conseguenze finiscono per gravare sui bilanci delle amministrazioni e, in ultima analisi, sui contribuenti —;

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per accertare quanto sopra esposto, chiarendo l'illegittimità dei rapporti di prova aggiuntivi richiesti in alcuni capitolati e bandi di gara di compartimenti dell'Anas e di altre stazioni appaltanti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, al fine di evitare che si creino situazioni di privilegio per un solo opera-

tore economico (di una sola società produttrice) a danno di quelli che si attengono alle disposizioni ministeriali.

(2-01117) « Stucchi, Calzavara, Dalla Rosa, Gnaga, Galli, Pittino, Rizzi, Michielon, Cè, Paolo Colombo, Gambato, Vascon, Santandrea, Bianchi Clerici, Anghinoni, Luciano Dussin ».

(14 maggio 1998).

(Sezione 3 – Lavori di ampliamento della strada statale 24 tra Oulx e Cesana)

C) Interrogazione

MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 24, tra Oulx e Cesana, è stata interessata da lavori di ampliamento della sede stradale in occasione dei mondiali di sci a Sestriere del febbraio 1997;

i lavori vennero interrotti, in quell'inverno, dal concessionario per insolvenza verso i *sub*-appaltatori;

in seguito ad una precedente interrogazione, il Governo rispose in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, affermando che l'Anas avrebbe proceduto alla messa in sicurezza dei lavori interrotti, in attesa di procedere, nei tempi più rapidi possibili, alla ripresa e conclusione dei lavori;

gli interventi dell'Anas di messa in sicurezza sono stati di modesta entità e movimenti franosi si sono registrati negli ultimi mesi in occasione di fenomeni di maltempo;

i sindaci e la comunità montana hanno più volte segnalato alle autorità competenti — e innanzi tutto al prefetto di Torino — la gravità della situazione, stante anche che il tratto viabile interessato è

soggetto al transito internazionale, anche pesante, tra l'Italia e la Francia attraverso il valico del Monginevro;

i cittadini e le autorità locali, il prossimo 28 giugno 1998, esasperati dalla situazione, manifesteranno lungo tale strada il disagio per le inaccettabili lunghezze burocratiche —

quali provvedimenti intendano assumere, alla luce dei gravi pericoli denunciati, anche attraverso strumenti sostitutivi previsti dalla legge — e innanzi tutto attraverso il cosiddetto decreto « sblocca cantieri » — per risolvere con immediatezza la pericolosa e inaccettabile situazione.

(3-02519)

(18 giugno 1998).

(Sezione 4 — Costruzioni di una variante alla strada statale 245 Boscalto-Loreggia)

D) Interrogazione

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 245 « Castellana » attraversa vari centri abitati in provincia di Venezia e di Padova. In quest'ultima, in particolare nei tratti dei comuni di Trebaseleghe e Piombino Dese, essa attraversa e taglia in due parti i centri abitati con un quotidiano elevatissimo numero di autocisterne cariche di petrolio e di derivati che, dalla zona di Marghera e Mestre, si dirigono verso il nord della regione e verso Trento;

questo transito è estremamente pericoloso: il giorno 26 ottobre 1998 si è verificato il settimo grave incidente in cinque anni, con fuoriuscita di ventimila litri di benzina verde e di gasolio, con rischio gravissimo di scintille dalle paurose conseguenze, scongiurato soltanto dal pronto intervento dei vigili del fuoco e dalla evacuazione di numerose famiglie della zona. Occorrono ora tre giorni di chiusura della

statale per la bonifica del manto stradale, dei fossi, dei cortili, dei campi investiti;

la strada stretta, del tutto inadeguata a sopportare traffico di tale portata e rischio, attraversa i centri abitati privi di circonvallazione;

la provincia di Padova ha predisposto, in assenza dell'Anas, il progetto preliminare per la costruzione di una variante, una parallela di 10 chilometri da Boscalto, in comune di Loreggia, a Trebaseleghe —

di quali azioni urgenti intenda farsi promotore nei confronti dell'Anas, ente competente per tale strada, affinché assuma iniziative concrete e operative — quali le fasi successive della progettazione — volte a sostenere e a realizzare la soluzione sovraccitata;

se non intenda prevedere nel piano dei lavori pubblici un programma e un finanziamento più consistente per realizzare la nuova viabilità nel Veneto, così attesa da decenni e così giustificata dai gravissimi rischi quotidiani. (3-02975)

(28 ottobre 1998).

(Sezione 5 — Problemi attinenti alla centrale nucleare in territorio francese Superphenix)

E) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'Enel partecipa con una quota del 33 per cento nella società Nersa, soggetto gestore della centrale nucleare di Creys-Malville-Superphenix (Francia);

per decisione del Governo francese, ufficializzata il 2 febbraio 1998 dal Primo

Ministro Jospin, la centrale sarà chiusa senza neppure attendere l'esaurimento delle scorte di combustibile;

le procedure di chiusura di un impianto nucleare sono ovviamente molto complesse e richiedono una messa a punto almeno cinque anni prima della conclusione del ciclo di vita dell'impianto;

a fronte di un investimento dell'Enel, stimato in misura non inferiore a 4.300 miliardi, la centrale ha operato per non più di dieci mesi, ed è quindi legittimo chiedersi i motivi di una simile dilapidazione di risorse pubbliche;

gravi problemi si pongono in ordine al ritrattamento e allo stoccaggio del combustibile irradiato giacente, per circa un terzo attribuibile all'Enel;

l'Italia non possiede depositi di scorie nucleari —:

quando si preveda che la quota parte del combustibile irradiato, opportunamente vitrificato, verrà restituita all'Italia;

come si stia programmando la fase di rientro e di stoccaggio, con riferimento alla localizzazione delle scorie, e in particolare se il Ccr di Ispra (Varese) possa essere considerato idoneo allo scopo;

a quanto ammonti il costo dell'operazione.

(2-01156) « Giancarlo Giorgetti, Comino, Vascon, Gambato, Signorini, Apolloni, Luciano Dussin, Galli, Rizzi, Bagliani, Bosco, Grugnetti, Michielon, Fontanini, Roscia, Gnaga, Formenti, Rodeghiero, Ciapusci, Bianchi Clerici, Stucchi, Molgora, Bampo, Barral, Dozzo, Lembo ».

(28 maggio 1998).

MERLO e MORGANDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sul futuro del supergeneratore *Superphenix*, situato a 200 km da Torino, con-

tinua a pesare l'incertezza e la paura di un possibile incidente di percorso;

questo impianto, il solo di questo tipo e di tale potenza al mondo, è stato successivamente trasformato, con un decreto del luglio 1994, in laboratorio sperimentale; tuttavia, ritorna in funzione come supergeneratore, funzione per la quale è stato costruito;

manca, a tutt'oggi, la certezza per i cittadini sulle condizioni di sicurezza dell'impianto. La controprova è data dalla presenza di avarie gravi. Nel giugno 1994, le autorità francesi avevano affermato che il supergeneratore non avrebbe più funzionato a piena potenza mentre ora, dicono gli esperti, è previsto che entro qualche mese la sua potenza raggiunga il 100 per cento;

la rimessa in funzione ha avuto luogo senza il rapporto pubblico di sicurezza — tenuto conto che *Superphenix* contiene attualmente cinque tonnellate di plutonio e 5.000 tonnellate di sodio — sullo stato della centrale, profondamente modificata da lavori successivi e senza una qualsiasi informazione alla popolazione, nel caso si verificasse un incidente grave —:

quali provvedimenti siano stati presi per accertare le reali condizioni tecniche dell'impianto e, soprattutto, quali garanzie di sicurezza esso possa realisticamente offrire;

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato nei confronti del Governo francese, per ottenere un eventuale recesso dall'utilizzo della centrale, dal momento che le centrali nucleari si degradano più rapidamente quando sono ferme piuttosto che quando funzionano e, quindi, l'operazione di rimessa in funzione può essere esposta a seri rischi di « bloccare il reattore », rischi gravissimi che, secondo gli stessi fisici, non sono prevedibili. (3-03553)

(8 marzo 1999).

(ex 4-01046 del 19 giugno 1996).

(Sezione 6 – Ripериметrazione del parco nazionale dell'Aspromonte)

F) Interpellanza e interrogazione

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 veniva istituito il parco nazionale dell'Aspromonte;

tale iniziativa suscitava aspettative nelle popolazioni locali, in ordine alle promesse opportunità di sviluppo socio-economico e turistico delle vaste zone interessate;

il Parco rappresenterebbe, anche nell'immaginario collettivo della cittadinanza della provincia di Reggio, la potenziale riappropriazione di un territorio affetto da gravi problemi, al fine del suo sfruttamento, della valorizzazione delle risorse naturali e delle tradizioni, il tutto nel massimo rispetto dell'ambiente;

viceversa, comprendendo oltre un terzo del territorio complessivo della suddetta provincia e ben trentasette comuni, il parco ha sinora fallito il proprio scopo, evidenziando l'incontrollabilità di una superficie troppo vasta;

al suo interno, a fronte di divieti severissimi gravanti su altre attività di scarso impatto ambientale, insistono discariche pubbliche persino autorizzate, oltre a discariche abusive di materiali non identificati (e forse anche radioattivi) provenienti da ogni parte d'Europa;

a tutela di quella che il parco ha ridotto ad una vasta ed incontrollabile pattumiera, vengono quotidianamente imposte, non senza l'applicazione di leggi penali, ingiustificate restrizioni di ogni genere ai danni dei cittadini che abitano l'area interessata, con grave nocumento a quelle attività produttive tradizionali che il parco dovrebbe istituzionalmente tutelare —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente, preso atto di tale fallimento,

riperimetrare l'area del parco d'Aspromonte al fine di un'effettiva tutela dell'ambiente entro una superficie meno ampia e perciò più controllabile, svincolando la restante parte della provincia in favore delle ordinarie attività produttive, con ciò consentendo un più efficace controllo del territorio sia all'interno che all'esterno dell'area ripеримetrata.

(2-01337)

« Aloï ».

(30 luglio 1998).

NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'ente parco nazionale dell'Aspromonte è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994;

con oltre un terzo del territorio della provincia di Reggio Calabria e trentasette comuni inclusi nella perimetrazione, il parco d'Aspromonte occupa un'area eccessiva (circa 76.000 ettari), inaccettabile ed incontrollabile;

a quattro anni dalla sua istituzione, il parco d'Aspromonte, come prevedibile, si presenta come una grande « truffa » ai danni delle popolazioni coinvolte;

il parco, infatti, presentato come motivo di sviluppo economico ed occupazionale, appare istituito solo per produrre divieti e restrizioni, anche con rilievo penale, che continuano a deteriorare la già precaria situazione economica ed occupazionale delle popolazioni interessate;

il parco nazionale d'Aspromonte è divenuto in questo frangente un'immensa pattumiera, dove insistono discariche pubbliche, persino autorizzate, e ove viene abusivamente scaricata ogni sorta di materiale, sembrerebbe anche radiattivo, proveniente dai più disparati luoghi dell'Italia settentrionale e d'Europa —:

se non ritenga opportuno rivedere la perimetrazione del parco, riducendo la stessa, in modo da consentire tanto la continuazione delle tradizionali lavora-

zioni (agricoltura, silvicoltura, pastorizia) esistenti nel territorio montano, quanto la salvaguardia delle parti di territorio ancora incontaminate. (3-03550)

(8 marzo 1999).

(ex 4-18974 del 17 luglio 1998).

(Sezione 7 – Rinvenimento di scorie tossiche nell'ex zuccherificio di Policoro-Matera)

G) Interrogazione:

PITTELLA, DOMENICO IZZO, SICA e MOLINARI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

presso l'ex zuccherificio di Policoro (Matera), su segnalazione dei vigili del fuoco, sono stati rinvenuti circa duecento fusti contenenti sostanze chimiche, presumibilmente di natura tossica;

lo zuccherificio di Policoro è uno stabilimento in disuso da circa sei anni, tutte le attrezzature sono state vendute ad una ditta di Milano che sta trasferendo in Russia tali macchinari;

la magistratura di Matera ha posto tutta l'area sotto sequestro, in attesa dei risultati di laboratorio, per capire l'esatta natura dei prodotti e se gli stessi rientrano nel ciclo di produzione della lavorazione della barbabietola per la formazione dello zucchero;

è forse superfluo sottolineare, considerata l'alta vocazione agricola della zona, il danno economico che gli agricoltori subiscono dalla presenza di questi rifiuti, il danno di immagine che a tutta l'area viene arrecato e il tracollo turistico che potrebbe derivarne –:

quali controlli siano stati attivati da parte del ministero interrogato;

se siano stati censiti i siti industriali dismessi;

se e quali sistemi di controlli preventivi possano essere attivati per evitare che siano alimentate pratiche di gestione del ciclo dei rifiuti illegali, spesso connesse a manovre affaristiche e malavitose.

(3-01523)

(1° ottobre 1997).

*PROPOSTE DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI; ROSSETTO ED ALTRI; DE BENETTI ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PEZZOLI; FEI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; PECORARO SCANIO: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI
(5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554)*

(A.C. 5535 – sezione 1)

ARTICOLO 1, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. Tutti i movimenti e i partiti politici che ritengono di possedere i requisiti previsti dalla presente legge devono, pena la decadenza del diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene al disposto dell'articolo 5, ed entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale interessata per tutti gli altri casi, presentare apposita domanda al Presidente della Camera per richiedere i rispettivi rimborsi elettorali.

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con

decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

5. In caso di richiesta di uno o più *referendum*, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e per un massimo di cinque *referendum* per ciascun comitato promotore nell'anno, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

6. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il

31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

8. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del comma 7, è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.

9. In caso di scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata della legislatura.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati sospende l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

11. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1000 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. È istituita la Commissione nazionale di garanzia sul finanziamento della politica.

2. La Commissione è composta da sette membri, di cui uno nominato dal Presidente della Corte di cassazione, uno nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, uno nominato dal Presidente della Corte dei conti, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai Presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri nominati dai Presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione elegge al suo interno un presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta alla Commissione:

a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici;

b) raccogliere i rendiconti dei partiti e movimenti politici;

c) vigilare sul rispetto delle norme previste dalla presente legge;

d) sovrintendere alle operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge.

01. 01. Pisanu, Taradash.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi ad un registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici.

2. Il registro è tenuto dalla Commissione nazionale di garanzia per il finanziamento della politica.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito e del movimento politico dello statuto in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Non possono essere ammessi al registro i partiti e i movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

01. 07. Taradash, Calderisi, Rossetto, Niccolini, Melograni, Colletti.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della

quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui

al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IR-PEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1000.

01. 03. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IR-PEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della

dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IR-PEF di cui all'articolo 1 è pari alla per-

centuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Consequentemente all'articolo 1, comma 6, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1200.

01. 03. *(Nuova formulazione)* Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economi-

cià di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.

01. 04. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IR-PEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della relativa imposta al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di

cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota dell'IRPEF spettante a ciascun movimento e partito politico.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.

01. 04. *(Nuova formulazione)* Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Diritto di partiti e movimenti politici a messaggi radiotelevisivi).

1. Nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione

della dichiarazione annuale dei redditi, i movimenti e i partiti politici di cui all'articolo 2 hanno diritto a trasmettere gratuitamente sulle reti radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico messaggi inerenti la loro attività.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

01. 05. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 01.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi della presente legge.

ART. 01-bis.

(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto a chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo Statuto.

2. Lo Statuto dei partiti indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi ed i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti ed i doveri degli iscritti e dei relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

01. 09. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01.

(Fondazioni politico-culturali).

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

3. Entro dodici mesi dall'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche direttamente o indirettamente imputabili a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrate dai suoi organi abbiano i poteri di controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali.

5. Possono costituire una fondazione ai sensi della presente legge anche i partiti politici non rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali.

6. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono essere amministratori o sindaci delle Fondazioni.

7. Le fondazioni svolgono, direttamente o a mezzo di organismi da esse controllati, costituiti anche in forma societaria, tutte le attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione politica nonché le attività connesse, comprese

quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale diretta.

8. Le fondazioni possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni o servizi, secondo le modalità stabilite dagli statuti delle fondazioni stesse.

9. I trasferimenti finanziari dalle fondazioni ai partiti politici sono vietati.

10. Le fondazioni curano altresì la tenuta dell'archivio storico dei rispettivi partiti politici e ne consentono l'accesso al pubblico nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto.

01. 014. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimerlo.

* **1. 56.** Pisanu, Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimerlo.

* **1. 86.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione dei partiti politici).

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

ART. 2.

(Registrazione dello statuto).

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio statuto, che è depositato in un registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale del partito.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. I partiti politici di nuova istituzione devono depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro costituzione.

4. I partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e regionali.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle liste civiche o alle formazioni costituite al soli fini della partecipazione al elezioni comunali e provinciali.

ART. 3.

(Principi e contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici).

1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto. È sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.

2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:

a) il rispetto dei principi della Costituzione;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua periodicità;

d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e decisione che

impegni la linea politica del partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e minoranze;

e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la procedura di ricorso;

g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti al partito:

h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, in conformità all'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, con la possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno attenersi nella convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Norme sulle coalizioni).

1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento.

3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo del candidato *premier*.

4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei partiti politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici ritenuti prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione.

ART. 6.

(Norme sulla presentazione dei partiti politici alle elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).

1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature, il programma elettorale, il nominativo del candidato *premier* e l'indicazione vincolante della coalizione di ap-

partenenza, ove il partito non consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale.

2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto aderisca a coalizione diversa da quella indicata, al sensi del comma 1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle leggi elettorali vigenti.

ART. 7.

(Norme sul contributo volontario e su la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici).

1. La legge 2 gennaio 1997, n. 2, è abrogata.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «1-bis) le erogazioni liberali in danaro, di soggetti individuali e associazioni, fino all'importo di 20 milioni di lire, a favore dei partiti politici registrati».

3. È vietato il finanziamento dei partiti politici da parte degli enti pubblici e delle società aventi scopo di lucro.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con l'arresto da sei mesi a quattro anni e con l'ammenda da 1000 a 300 milioni di lire.

5. Gli articoli 13-bis e 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 8.

(Improduttività di reddito degli immobili destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione).

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione ».

ART. 9.

(Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali).

1. Gli atti costitutivi gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici derivanti da legge o da regolamento statale, regionale, provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo, dalle imposte di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e da ogni altra tassa e o nere di natura fiscale o amministrativa.

2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici, a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a sedi di partiti politici per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni.

ART. 10.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore di partiti politici l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento della base imponibile dell'operazione.

ART. 11.

(Esenzione dall'imposta sugli spettacoli).

1. Sono esenti dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, e successive modificazioni, promossi e organizzati dai partiti politici.

ART. 12.

(Agevolazioni per la propaganda e l'informazione).

1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti politici.

ART. 13.

(Riduzione delle tariffe postali).

1. Le tariffe per i servizi postali, riguardanti le attività dei partiti politici che ne fanno richiesta, sono ridotte del 50 per cento.

ART. 14.

(Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici).

1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

ART. 15.

(Strutture per manifestazioni pubbliche).

1. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture

idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

ART. 16.

(Suppressione dei finanziamenti all'editoria di partito).

1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono abrogati.

3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: dai commi 8, 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti: dal comma 8.

5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1998, relative a stanziamenti previsti dalle norme abrogate dai commi 2, 3 e 4, sono riassegnate per le finalità indicate nel presente capo.

6. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti politici registrati, a copertura dei disavanzi accumulati alla data del dicembre 1989.

ART. 17.

(Conformità dello statuto alla legge e rendiconto di esercizio).

1. I partiti politici che hanno approvato un proprio statuto ai sensi del capo I possono usufruire dei contributi per le spese elettorali o accedere al contributo

diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge. La corte d'appello territorialmente competente verifica la corrispondenza dello statuto alle norme della presente legge.

2. I partiti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o che intendono accedere al contributo diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge, presentano, altresì, un rendiconto di esercizio. Provvedono alla redazione del rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito, movimento politico o coalizione.

3. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Il rendiconto deve essere altresì corredato di una nota integrativa.

4. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere devono altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativo-contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti politici, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere

l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto a gli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Il legale rappresentante o il tesoriere sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base del controllo di conformità alla legislazione vigente compiuto da un collegio di revisori dei conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e indivi-

duati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti o movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 ne riservano una quota, non inferiore al 30 per cento, alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto, il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

ART. 18.

(Norme sui bilanci dei partiti politici).

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.

2. I partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo il modello delle società di capitali, nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati le scritture supplementari che i partiti e i movimenti politici devono tenere ai sensi del secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonché i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

4. I documenti di bilancio, certificati da una società di revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992.

n. 88, sono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 19.

(Copertura finanziaria e testo unico).

1. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ove il limite di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 sia superato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, la misura delle agevolazioni al fine di assicurare il rispetto del limite stesso.

3. Entro il 31 gennaio 1999, il Governo provvede a riunire in un testo unico le norme vigenti in materia di finanziamento dei partiti politici e di rimborsi elettorali.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1. 177. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 2 gennaio 1997 n. 2, sono sostituiti con i seguenti: « ART. 1. *(Destinazione del quattro per mille dell'IRREF al finanziamento della politica)*. 1. All'atto della dichiarazione an-

nuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando la riservatezza della scelta dei contribuenti e la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 2. — *(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1)*. 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 dicembre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Al 31 dicembre di ciascun anno il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese entro la stessa data.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3.

ART. 3. (*Determinazione ed erogazione delle somme*). 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno".

1. 9. Taradash, Calderisi, Rossetto, Nicolini, Melograni, Colletti.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(*Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef*).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato.

2. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1999, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministero del tesoro liquida ai rappre-

sentanti legali dei partiti il contributo di cui al comma 1, determinato in base alle preferenze dei contribuenti, salvo i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 14.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1. 62. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

(*Destinazione volontaria di una quota dell'Irpef a favore dei partiti politici*).

1. A decorrere dal periodo di imposta per il 1994, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali, ovvero alle fondazioni politico-culturali collegate a tali partiti.

2. L'importo, determinato in proporzione esclusiva alle richieste positivamente formulate ai sensi del comma 1, è devoluto ai singoli partiti politici ovvero alle fondazioni politico-culturali in base ai seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi;

b) in proporzione agli eletti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati, quanto alle richieste non corredate delle predette indicazioni preferenziali.

3. Il Ministro delle Finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

Consequentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 1. 1265.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituirlo col seguente:

ART. 1.

1. Sono estese ai partiti o movimenti politici le agevolazioni alle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti o movimenti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1998.

3. Sono estese ai partiti le agevolazioni previste per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote I.V.A. sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

4. Le disposizioni del Titolo II del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti stessi.

5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o movimenti politici.

6. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione a partiti politici, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non se ne preveda

l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno indicate le condizioni di locazione di detti beni.

7. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

8. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2. Detto elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Consequentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 1. 64.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 91.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere corrisposto.

- 1. 240.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene corrisposto.

- 1. 241.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è corrisposto.

- 1. 242.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere concesso.

- 1. 243.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene concesso.

- 1. 244.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è elargito.

- 1. 245.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere elargito.

- 1. 246.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene elargito.

- 1. 247.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è concesso.

- 1. 248.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere fissato.

- 1. 249.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene fissato.

- 1. 250.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è fissato.

- 1. 251.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere conferito.

- 1. 252.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene conferito.

- 1. 253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è conferito.

- 1. 254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere dato.

- 1. 255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene dato.

- 1. 256.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è dovuto.

- 1. 257.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere destinato.

- 1. 258.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene destinato.

- 1. 259.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è riservato.

- 1. 260.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere riservato.

- 1. 261.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene riservato.

- 1. 262.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è destinato.

- 1. 263.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere assegnato.

- 1. 264.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 265.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: è assegnato.

- 1. 266.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: deve essere attribuito.

- 1. 267.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: È attribuito con le seguenti: viene attribuito.

- 1. 268.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 1247.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 1248.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: partiti politici con la seguente: rappresentanze politiche.

- 1. 1249.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 e al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e singoli eletti.

- 1. 1274.** Buontempo.

Al comma 1 ed ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- * **1. 89.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- * **1. 1252.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1250.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: rimborso con la seguente: indennizzo.

- 1. 1251.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: da imputarsi.

- 1. 1253.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: relativo.

- 1. 1254.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: in relazione con le seguenti: con riferimento.

- 1. 1255.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: alle spese con le seguenti: agli oneri.

- 1. 1256.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 dopo le parole: spese elettorali aggiungere le seguenti: e per l'attività politica.

- 1. 1267.** Buontempo.

Al comma 1 dopo la parola: sostenute aggiungere le seguenti: e documentate.

- 1. 1268.** Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Al comma 1 sopprimere le parole: , del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

- 1. 90.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I partiti o movimenti politici indicati nell'articolo 1, pena l'esclusione dai benefici, devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi dell'articolo 14 e successivi del codice.

1-ter. Lo statuto e le sue successive variazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale.

1-quater. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti principi:

a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;

c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti, di elezione alle cariche interne e di selezione dei candidati elettorali.

- 1. 87.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione del rimborso è soggetta ad espresso consenso degli elettori mediante indicazione sulla scheda elettorale opportunamente modificata. L'elettore dovrà indicare se intende o meno consentire il rimborso al partito da lui votato. In caso di coalizione l'elettore dovrà indicare

il partito prescelto. Spetta ad ogni partito l'importo di lire 4000 per ciascun voto riportato recante l'indicazione di assenso al contributo.

Conseguentemente, al medesimo, articolo, sopprimere i commi 3 e 4.

Al comma 7 sostituire le parole: ai commi 1 e 4 con le seguenti: al comma 1.

- 1. 7.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 2.

- * 1. 95.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 2.

- * 1. 1400.** La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla ripartizione del rimborso di cui all'articolo 1 concorrono i movimenti e i partiti politici che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2 e che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali e dal loro delegato, al Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presente legge.

- 1. 1246.** Anedda, Fini, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 58.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 2 dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e i parlamentari.

- 1. 1275.** Buontempo.

Al comma 2, sostituire le parole da: presentare apposita domanda fino alla fine del comma, con le seguenti: presentare apposita domanda ai Presidenti delle Camere, secondo le rispettive competenze, per richiedere le relative quote del 4 per mille di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei rimborsi elettorali. Le quote, non richieste dai partiti o movimenti politici, che in base alla citata legge n. 2 del 1997 hanno usufruito di somme ripartite nei due anni precedenti, non concorrono a formare il totale da ripartire a favore dei richiedenti.

- 1. 1277.** La Commissione.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alla domanda vanno allegate le fatture di tutte le spese effettuate e per le quali si chiede il rimborso. Il rimborso per ogni movimento o partito ed eletto non potrà superare la cifra raggiunta dalla nota spese presentata.

- 1. 1276.** Buontempo.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 96.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione dei Presidenti della Camere, a carico di un apposito capitolo istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.

- 1. 94.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione è disposta con decreti del Ministro del tesoro, su indicazione dei

Presidenti della Camere, a carico di un apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

- 1. 92.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO BIELLI
1. 1257.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

- 0. 1. 1257. 1.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ciascun movimento o partito politico ha diritto al rimborso, per ciascuna campagna elettorale, nel limite massimo delle spese sostenute e documentate attraverso la presentazione di un apposito rendiconto da presentare entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di cui al presente comma.

- 0. 1. 1257. 2.** Pisanu, Calderisi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal successivo comma 5. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica,

si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica.

- 1. 1257.** Bielli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'attribuzione.

- 1. 1258.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'elargizione.

- 1. 1259.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'assegnazione.

- 1. 1260.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire le parole: L'erogazione con le seguenti: L'esborso.

- 1. 1261.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: operata.

- 1. 1262.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: stabilita.

- 1. 1263.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3 sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.

- 1. 1264.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, dopo le parole: con decreti aggiungere le seguenti: congiunti del Presidente del Senato della Repubblica e.

1. **93.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 4.

1. **108.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1 è pari, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1000 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati che hanno ricevuto almeno il 10 per cento dei voti, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

1. **11.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1 è pari, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1000 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire

1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.000 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

1. **12.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, è pari alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1600 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati che hanno ricevuto almeno il 10 per cento dei voti, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla moltiplicazione di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

1. **13.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il rimborso di cui al comma 1, per ciascun movimento, partito o coalizione che abbia presentato propri candidati nei collegi uninominali, è pari alla somma risultante, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1600 per il numero dei voti ricevuti nei collegi uninominali dai rispettivi candidati, per il rinnovo del Parlamento europeo dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste concorrenti in ciascuna circoscrizione e per il rinnovo dei consigli regionali dalla

moltiplicazione di lire 1.600 per il numero dei voti ricevuti dalle liste regionali concorrenti.

- 1. 74.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: risarcimento.

- 1. 1266.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: indennizzo.

- 1. 1267.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: rimborso con la seguente: contributo.

- 1. 1268.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è fissato.

- 1. 269.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere conferito.

- 1. 270.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene conferito.

- 1. 271.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è conferito.

- 1. 272.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere dato.

- 1. 273.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene dato.

- 1. 274.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è dovuto.

- 1. 275.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere destinato.

- 1. 276.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere attribuito.

- 1. 277.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è assegnato.

- 1. 278.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 279.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere assegnato.

- 1. 280.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è destinato.

- 1. 281.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene riservato.

- 1. 282.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è riservato.

- 1. 284.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene destinato.

- 1. 285.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene attribuito.

- 1. 286.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene fissato.

- 1. 287.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere fissato.

- 1. 288.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è concesso.

- 1. 289.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene elargito.

- 1. 290.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere elargito.

- 1. 291.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è elargito.

- 1. 292.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene concesso.

- 1. 293.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere concesso.

- 1. 294.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: viene corrisposto.

- 1. 295.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: deve essere corrisposto.

- 1. 296.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: assegnando.

- 1. 297.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: dividendo.

- 1. 298.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con le seguenti: a seguito di ripartizione.

- 1. 299.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con le seguenti: dopo aver ripartito.

- 1. 300.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: ripartendo con la seguente: suddividendo.

- 1. 301.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4 sostituire le parole: tra i movimenti o partiti politici aventi diritto con le seguenti: in misura del cinquanta per cento, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto e tutti gli eletti di ogni singolo partito.

- 1. 1330.** Buontempo.

Al comma 4, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 1269.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 1270.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: partiti politici con le seguenti: rappresentanze politiche.

- 1. 1271.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire la parola: aventi con le seguenti: che hanno.

- 1. 1272.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: il rinnovo con le seguenti: l'elezione.

- 1. 310.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.

- 1. 1273.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun movimento o partito politico ha diritto al rimborso, per ciascuna campagna elettorale, nel limite massimo delle spese sostenute e documentate attraverso la presentazione di un apposito rendiconto da presentare entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 2.

- 1. 1331.** Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora l'ammontare delle spese elettorali sostenute per le consultazioni previste dal comma 1 del presente articolo sia di importo inferiore a quello risultante dal riparto previsto dal precedente comma,

l'entità dei rimborsi va rapportata al totale delle spese elettorali da rendicontare ad opera dei singoli partiti e movimenti che abbiano preso parte a ciascuna consultazione. A tal fine entro il 15 luglio successivo alla consultazione o alle consultazioni medesime i partiti e movimenti comunicano al Presidente della Camera dei deputati l'ammontare complessivo delle spese rispettivamente sostenute.

1. 35. Garra.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I rendiconti delle spese elettorali sono depositati presso la Segreteria generale della Camera dei deputati, entro sei mesi dall'incasso del 40 per cento spettante per il primo anno. Nel caso di mancata rendicontazione della somma o delle somme comunicate al Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma precedente non si dà luogo ai ratei previsti per i quattro anni successivi.

1. 38. Garra.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di referendum effettuata da parte di 500 mila elettori, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire 1.000 per 500 mila. Per quanto riguarda il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione il rimborso è attribuito a condizione che il referendum sia dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. Qualora più referendum siano richiesti dagli stesso promotori, il rimborso è attribuito per un massimo di cinque referendum.

1. 1332. Calderisi, Taradash, Colletti, Melograni, Niccolini, Rossetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, svolta ai sensi dell'articolo 75

della Costituzione, che sia stata dichiarata legittima dalla Corte di cassazione, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta.

1. 1279. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, svolta ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, che sia stata dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito al comitato promotore un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta.

1. 1278. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 5, sostituire le parole: e per un massimo di cinque referendum per ciascun comitato promotore nell'anno con le seguenti: e fino a un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue.

1. 1401. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 5 sopprimere dalle parole: a condizione che sino alla fine del comma.

1. 1294. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 5, aggiungere in fine:

Analogo rimborso è previsto — nel limite di 5 miliardi di cui al presente comma — per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

1. 1500. La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

1. **1280.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'ammontare dei quattro fondi è determinato ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

1. **156.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire le parole: L'ammontare con le seguenti: Il totale.

1. **1281.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6 sostituire le parole: di ciascuno con la seguente: complessivo.

1. **157.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: relativi con la seguente: inerenti.

1. **1282.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.

1. **1283.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: pari con la seguente: uguale.

1. **1284.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: risultante con le seguenti: che risulta.

1. **1285.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: dell'importo con le seguenti: della somma.

1. **1286.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: per il numero dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: per il numero di iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati quale risultante dai dati delle ultime elezioni.

1. **1287.** Migliori, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda.

Al comma 6, sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: 1 Euro.

1. **158.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione a partiti politici, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non se preveda l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno indicate le condizioni di locazione di detti beni.

02. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

03. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente l'elenco dei provve-

dimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2. Detto elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

- 1. 81.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti o movimenti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1998.

- 1. 82.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. Sono estese ai partiti le agevolazioni previste per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote Iva sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

- 1. 83.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. Le disposizioni del Titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o movimenti stessi.

- 1. 84.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6 sostituire le parole: lire 4000 con le seguenti: lire 3600.

Conseguentemente all'articolo 4, prima del comma 1 aggiungere i seguenti:

01. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o movimenti politici.

- 1. 85.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.000

- 1. 461.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6 sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 2000.

- * **1. 1.** Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Buontempo.

Al comma 6, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 2000.

- * **1. 159.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 3.990.

- 1. 751.** Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma con le seguenti: dei cittadini votanti.

- 1. 14.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini sino alla fine del comma, con le seguenti: dei voti validi in ciascuna consultazione elettorale.

- 1. 98.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, sostituire le parole da: dei cittadini fino alla fine del comma con le seguenti: dei voti validi.

- 1. 15.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Niccolini, Melograni.

Al comma 6, sostituire le parole: dei cittadini sino alla fine del comma, con le seguenti: dei votanti in ciascuna consultazione elettorale.

- 1. 97.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a lire 3400.

- 1. 1411.** La Commissione.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono soppressi:

a) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9;

b) il secondo periodo dell'articolo 9-bis;

c) il comma 3 dell'articolo 16.

- 1. 155.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 7.

- * **1. 116.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 7.

- * **1. 49.** Pisanu, Taradash, Rossetto, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 5 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei contributi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui

sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

7 bis. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo all'entrata in vigore della presente legge nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000 i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 9.

1. 1410. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I rimborsi per il rinnovo del Parlamento europeo, dei consigli regionali e per i comitati promotori dei referendum sono corrisposti in unica soluzione. A richiesta degli aventi diritto, i rimborsi possono essere corrisposti con cadenza annuale, entro il 15 luglio di ciascun anno, in misura pari ad un quinto della somma spettante. L'erogazione non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fedejussoria da parte degli aventi diritto ai rimborsi.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

1. 1402. La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi con la seguente: risarcimenti.

1. 200. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi con la seguente: indennizzi.

1. 201. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimborsi con la seguente: contributi.

1. 202. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi 1 e 4.

1. 164. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 4 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 5.

1. 1289. Bielli.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono concessi.

1. 203. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono dati.

1. 204. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono elargiti.

1. 205. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono assegnati.

1. 206. Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono assegnati.

- 1. 207.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono riservati.

- 1. 208.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono dati.

- 1. 209.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono conferiti.

- 1. 210.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono fissati.

- 1. 211.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono corrisposti.

- 1. 212.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono riservati.

- 1. 213.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono destinati.

- 1. 214.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono dati.

- 1. 215.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono conferiti.

- 1. 216.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono fissati.

- 1. 217.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono concessi.

- 1. 218.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: vengono elargiti.

- 1. 219.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono corrisposti con le seguenti: sono destinati.

- 1. 220.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza annuale con la seguente: annualmente.

- 1. 221.** Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 luglio di ciascun anno con le seguenti: a ciascun partito, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del proprio bilancio ai sensi del comma 12 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

- 1. 100.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tassa, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 gennaio.

- 1. 880.** Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.

- 1. 1245.** Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Anedda, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.

- 1. 222.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: , in misura pari sino alla fine del comma.

- 1. 19.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: pari con la seguente: uguale.

- 1. 223.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: per il primo anno, al 40 per cento sino a: 15 per cento con le seguenti: al 20 per cento.

- 1. 99.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tassa, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: per il primo anno, al 40 per cento sino a: della somma con le seguenti: al 20 per cento.

- 1. 5.** Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 12 per cento.

- 1. 840.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 39 per cento.

- 1. 875.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

- 1. 224.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 11 per cento.

- 1. 225.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: rivalutata fino alla fine del periodo.

- * **1. 4.** Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Selva.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: rivalutata fino alla fine del periodo.

- * **1. 167.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: triennialmente.

- 1. 142.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sulla base con le seguenti: in base.

- 1. 226.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale con le seguenti: secondo gli indici dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma.

- 1. 1294.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'intera con le seguenti: per tutta la.

- 1. 227.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 163.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei rimborsi è soggetta alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fidejussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari ai rimborsi, a favore del Presidente della Camera dei deputati. La fidejussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata almeno sette mesi.

- 1. 1290.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei tesoriери dei partiti ed è soggetta alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1291.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei segretari amministrativi dei partiti. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1292.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

L'erogazione dei contributi è effettuata nelle mani dei segretari dei partiti. È soppresso l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

- 1. 1293.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tassa, Sica, Veltri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'erogazione dei contributi è vincolata alla prestazione di garanzie bancarie o fidejussorie da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

- 1. 3.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la concessione.

- 1. 228.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: il pagamento.

- 1. 229.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: l'assegnazione.

- 1. 230.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la destinazione.

- 1. 231.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'erogazione con le seguenti: la distribuzione.

- 1. 232.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: dei risarcimenti.

- 1. 233.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: degli indennizzi.

- 1. 234.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dei rimborsi con le seguenti: dei contributi.

- 1. 235.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: da parte con le seguenti: ad opera.

- 1. 236.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 1. 237.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 1. 238.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Sopprimere il comma 8.

- * **1. 115.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 8.

- * **1. 20.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei contributi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

- 1. 1403.** La Commissione.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora il Parlamento venga sciolto anticipatamente.

- 1. 1296.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sciolgano anticipatamente.

- 1. 1297.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vengano sciolti anticipatamente.

- 1. 1298.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati cessino anticipatamente il loro mandato.

- 1. 1299.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati *con le seguenti:* Qualora la legislatura cessi in anticipo.

- 1. 1300.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: delle quote *con le seguenti:* delle rate.

- 1. 1301.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: è interrotto con la seguente: cessa.

- 1. 1302.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: è interrotto con le seguenti: si interrompe.

- 1. 1303.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

- 1. 112.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Spettano ai partiti le quote degli anni e dei mesi maturati.

- 1. 168.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: i movimenti con le seguenti: i gruppi.

- 1. 1304.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: i movimenti con le seguenti: i soggetti.

- 1. 1305.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: soltanto.

- 1. 1306.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: pari con la seguente: uguali.

- 1. 1307.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: rispettivi con la seguente: relativi.

- 1. 1308.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.

- 1. 1309.** Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia, Nania.

Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.

- 1. 167.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene assegnato.

- 1. 302.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è dovuto.

- 1. 303.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è compiuto.

- 1. 304.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene compiuto.

- 1. 305.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: avviene.

- 1. 306.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene effettuato.

- 1. 307.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene eseguito.

- 1. 308.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è eseguito.

- 1. 309.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: nel caso con le seguenti: nell'ipotesi.

- 1. 1310.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiore a sei mesi.

- 1. 2.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

Sopprimere il comma 9.

- * **1. 172.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 9.

- * **1. 47.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non regolare.

- 1. 1311.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non perfetta.

- 1. 1312.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: imperfetta.

- 1. 1313.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: incompleta.

- 1. 1314.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono.

- 1. 1404.** La Commissione.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve sospendere.

- 1. 1315.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve interrompere.

1. **1316.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve bloccare.

1. **1317.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: blocca.

1. **1318.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: vieta.

1. **1319.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: interrompe

1. **1320.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: l'erogazione con la seguente: l'elargizione

1. **1321.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: risarcimento

1. **1322.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: l'indennizzo

1. **1323.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: contributo

1. **1324.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ove il collegio dei revisori di cui al comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, riscontri gravi irregolarità nella redazione del rendiconto, il Presidente della Camera adotta le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

1. **119.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « degli elettori votanti ».

1. **26.** Pisanu, Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

1. **22.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 250 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

1. 23. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 300 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

1. 24. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

1. 25. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitan-

ti » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi ».

1. 1325. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: lire 1000 con le seguenti: 0,25 Euro.

1. 176. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 210.

1. 752. Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 500.

1. 121. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente 800.

1. 1278. La Commissione.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 990.

1. 829. Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi

di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti politici ed ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti, dipartimenti, movimenti di rappresentanza e di altri comparti di partito che abbiano, come finalità, a tutelare la parità tra i sessi e supportarne azioni positive in relazione; tali rimborsi verranno quindi erogati a tutti gli organi precedentemente elencati, soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee al raggiungimento di una più equilibrata partecipazione di rappresentanti dei due sessi alla vita politica attiva di ogni livello politico-istituzionale.

1. 03. De Luca, Armosino, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai

movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti e ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti o movimenti di rappresentanza dei soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione di soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato alla politica attiva.

1. 01. Armosino, Pisanu, De Luca, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica attiva).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici i cui eletti negli organi

di cui all'articolo precedente siano almeno il 28 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato ed il 28 per cento per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuibile ai movimenti e ai partiti politici ai sensi della lettera b) del comma precedente, sarà erogata per l'80 per cento ai medesimi che la destinano ai propri coordinamenti o movimenti femminili, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica attiva e per il 20 per cento a quei movimenti e partiti politici il cui numero di eletti appartenenti al sesso meno rap-

presentato, negli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia aumentato almeno del 2 per cento.

1. 08. Albanese, Servodio, Valetto Bitelli, Sbarbati, Serafini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica attiva).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'1 per cento del rimborso delle spese elettorali relative ad ognuno dei quattro fondi, è erogato a quei movimenti e partiti politici in cui la percentuale delle donne elette sia aumentata almeno del 2 per cento.

1. 09. Albanese, Servodio, Valetto Bitelli, Sbarbati, Serafini.